SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 dicembre 2013, n. **135**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

MAURO, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2013, N. 114

All'articolo 1:

al comma 13, dopo le parole: «partecipazione di personale militare» *sono inserite le seguenti:* «nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni,»;

al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali»;

dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

«25-*bis*. Per le finalità di cui al comma 25 è altresì autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma è soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. *(Obblighi informativi verso le Camere).* — 1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani».

All'articolo 2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruo-

lo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo».

All'articolo 5:

al comma 1:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile»;

al secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» *sono inserite le seguenti:* «da trasmettere alle Camere,»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i princìpi del diritto internazionale in materia»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».

All'articolo 6:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» *sono inserite le seguenti:* «da trasmettere alle Camere»;

dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».

All'articolo 7:

al comma 3, alinea, le parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» *sono soppresse e le parole:* «all'articolo 30» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 7-*bis*»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 8, comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» *sono inserite le seguenti:* «ad esclusione del comma 25-*bis*,»;

alla lettera d), dopo la parola: «rimodulabili» *sono inserite le seguenti:* «di parte corrente».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1670):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Letta), dal Ministro degli affari esteri (Bonino), dal Ministro della difesa (Mauro) e dal Ministro dell'interno (Alfano) in data 10 ottobre 2013.

Assegnato alle Commissioni riunite III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa), in sede referente, il 10 ottobre 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 16, 22, 23, 29 e 30 ottobre 2013; il 5, 6, 13 e 28 novembre 2013.

Esaminato in Aula il 5, 6, 7, 13, 14, 19 e 27 novembre 2013; il 2 e 3 dicembre 2013 e approvato il 4 dicembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1190):

Assegnato alle Commissioni riunite 3^ (affari esteri, emigrazione) e 4^ (difesa), in sede referente, il 4 dicembre 2013 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 5^, 6^, 8^ e 14^.

Esaminato dalla 1^ Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 dicembre 2013.

Esaminato dalle Commissioni riunite 3^ e 4^, in sede referente, il 4 dicembre 2013.

Esaminato in Aula il 3 dicembre 2013 e approvato il 5 dicembre 2013.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 48.

13G00179

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2013.

Approvazione della «Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana - bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Ferentino, Rocca d'Evandro e Vitulazio».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale "le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto";

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. l52 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n.284, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989;

Visto l'art.1, commi 1 e 2. del decreto legge del 30 dicembre 2008 n.208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 152/2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010. n. 219 ed in particolare l'art.4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000. n. 279. recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali", convertito, con modificazioni. nella legge 11 dicembre 2000. n. 365;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.89 "Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 (pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n°122 del 28 maggio 2007) "Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno";

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2006 è stato approvato il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n°1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato con le Misure di Salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato A è previsto che essi, a seguito dell'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana da parte del Comitato Istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato B è previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4) delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana il quale prescrive che "Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6-*bis* della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti

articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti e integrazioni in termini di studi ed indagini".

Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabilí da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/04/11 (pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15/11/11) è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2006. adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del decreto legislativo 152/2006.

Considerato che il Comitato Istituzionale nella suddetta delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto che dalla presente deliberazione, le norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le aree "Rpa, Apa, Rpb ed al" dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno".

Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del decreto legislativo n 152/2006: "ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183";

Visto l'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia "Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio";

Considerato che i comuni di Ferentino (FR), Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE) inseriti nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2006, hanno sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

Viste la delibera n.2 del 02/04/09 e la delibera n.5 del 25/06/09 con le quali il Comitato Tecnico, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino (sopralluoghi, analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nei comuni di Ferentino (FR), Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE) così come riportate nella documentazione e nelle cartografie allegate alla suddetta delibera;

Visto che il Comitato Istituzionale, nella seduta del 10 marzo 2010, con delibera n. 4 (Avviso pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22/06/10) ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di Frana relativamente ai comune di Ferentino (FR), Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE);

Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Campania nella seduta conclusiva dell'11/01/11 verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio dei comuni di Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE);

Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Lazio nella seduta conclusiva dell'11/11/11 verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di Ferentino (FR);

Visto il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 24/02/2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 8/03/2010;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 68, del decreto legislativo n. 152/2006: "I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell' art. 67, non sono sottoposti a a valutazione ambientale strategica (VAS)":

Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del decreto legislativo 152/2006: "ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto (procedure VAS, VIA e IPPC). continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183";

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno n. 2, del 18 luglio 2012 con la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 della legge 152/06, Comitato stesso ha adottato la "Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Ferentino (FR), Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE)";
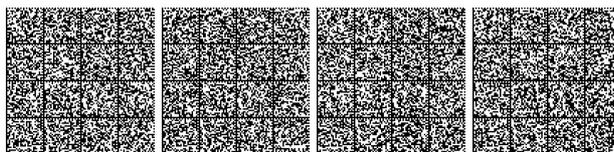
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la "Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana - bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Ferentino (FR), Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE)", adottata, ai sensi del comma 1, dell'art. 170, dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 18 luglio 2012, con la delibera n. 2.

Art. 2.

La documentazione prodotta per la variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio di frana per i comuni di Ferentino (FR), Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE) di cui all'art. 2, è parte integrante della presente delibera.

Art. 3.

Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 2 sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto. previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Roma, 10 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 6, foglio n. 382

13A09818

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2013.

Determinazione delle quote di compartecipazione regionale all'IVA previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accise sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2011 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 52,89 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2009, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2011, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria)

in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. l della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato *A)* al medesimo decreto;

Visti i correttivi approvati all'unanimità dai Presidenti delle Regioni nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 9 maggio 2013;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2007, 2008 e 2009, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.VA.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2011 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2011 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2011 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle Regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 54.230.931.448 per l'anno 2011 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle Regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza dei Presidenti, eroga a ciascuna Regione le somme di cui all'allegata tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 54.230.931.448.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 42

ANNO 2011

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	5.113.442.010
LOMBARDIA	11.767.900.243
VENETO	5.638.104.803
LIGURIA	1.951.755.205
EMILIA ROMAGNA	5.355.832.034
TOSCANA	4.314.836.805
UMBRIA	894.282.971
MARCHE	1.607.638.665
LAZIO	6.255.943.760
ABRUZZO	1.198.206.050
MOLISE	274.831.468
CAMPANIA	4.510.635.345
PUGLIA	3.270.135.668
BASILICATA	432.963.096
CALABRIA	1.644.423.326
TOTALE RSO	54.230.931.448
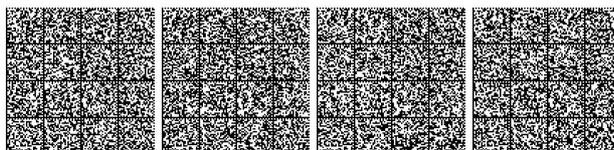
ANNO 2011

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	373.812.541
LOMBARDIA	3.173.528.001
VENETO	721.704.323
LIGURIA	22.023.006
EMILIA ROMAGNA	688.347.455
TOSCANA	201.667.839
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.002.338.719
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.183.421.883

ANNO 2011

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 18,50%	TOTALE
PIEMONTE	0	811.866.070	811.866.070
LOMBARDIA	0	1.456.015.224	1.456.015.224
VENETO	0	870.795.011	870.795.011
LIGURIA	0	352.255.938	352.255.938
EMILIA ROMAGNA	0	824.950.433	824.950.433
TOSCANA	0	758.729.315	758.729.315
UMBRIA	172.938.483	204.387.042	377.325.525
MARCHE	120.630.925	325.117.608	445.748.533
LAZIO	0	956.958.759	956.958.759
ABRUZZO	339.326.948	295.664.963	634.991.911
MOLISE	195.613.576	96.083.631	291.697.206
CAMPANIA	2.330.361.392	1.395.437.086	3.725.798.478
PUGLIA	1.674.314.737	993.303.238	2.667.617.975
BASILICATA	350.538.375	159.560.618	510.098.993
CALABRIA	999.697.448	531.597.382	1.531.294.830
TOTALE RSO	**6.183.421.883**	**10.032.722.318**	**16.216.144.201**

ANNO 2011

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	81,50% Spesa storica (2)	81,50% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 18,50% in base all'allegato A) (6)	Totale (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	4.654.776.316	3.793.642.697	4.167.455.238	373.812.541	0	811.866.070	811.866.070	**4.605.508.768**
LOMBARDIA	7.874.000.855	6.417.310.697	9.590.838.698	3.173.528.001	0	1.456.015.224	1.456.015.224	**7.873.325.921**
VENETO	4.752.578.027	3.873.351.092	4.595.055.414	721.704.323	0	870.795.011	870.795.011	**4.744.146.103**
LIGURIA	1.924.733.112	1.568.657.486	1.590.680.492	22.023.006	0	352.255.938	352.255.938	**1.920.913.424**
EMILIA ROMAGNA	4.511.233.930	3.676.655.653	4.365.003.108	688.347.455	0	824.950.433	824.950.433	**4.501.606.086**
TOSCANA	4.067.391.604	3.314.924.158	3.516.591.996	201.667.839	0	758.729.315	758.729.315	**4.073.653.473**
UMBRIA	1.106.477.429	901.779.104	728.840.621	0	172.938.483	204.387.042	377.325.525	**1.106.166.146**
MARCHE	1.755.652.071	1.430.856.438	1.310.225.512	0	120.630.925	325.117.608	445.748.533	**1.755.974.045**
LAZIO	5.026.080.301	4.096.255.446	5.098.594.164	1.002.338.719	0	956.958.759	956.958.759	**5.053.214.205**
ABRUZZO	1.614.558.133	1.315.864.878	976.537.930	0	339.326.948	295.664.963	634.991.911	**1.611.529.841**
MOLISE	514.848.125	419.601.222	223.987.646	0	195.613.576	96.083.631	291.697.206	**515.684.852**
CAMPANIA	7.369.974.476	6.006.529.198	3.676.167.806	0	2.330.361.392	1.395.437.086	3.725.798.478	**7.401.966.284**
PUGLIA	5.324.509.578	4.339.475.306	2.665.160.569	0	1.674.314.737	993.303.238	2.667.617.975	**5.332.778.544**
BASILICATA	863.071.531	703.403.298	352.864.923	0	350.538.375	159.560.618	510.098.993	**862.963.916**
CALABRIA	2.871.045.961	2.339.902.458	1.340.205.010	0	999.697.448	531.597.382	1.531.294.830	**2.871.499.840**
TOTALE RSO	**54.230.931.448**	**44.198.209.130**	**44.198.209.130**	**6.183.421.883**	**6.183.421.883**	**10.032.722.318**	**16.216.144.201**	**54.230.931.448**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.P.A. Ufficio VI^

ANNO 2011

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2011 e trasferimenti soppressi	Riequilibrio relativo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti del 9/05/2013	Risultanze degli scostamenti dalla spesa storica e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti	Colonna 1 Tabella D	Totale da erogare alle Regioni
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
PIEMONTE	-49.267.548	42.082.532	-7.185.016	4.654.776.316	4.647.591.300
LOMBARDIA	-674.935	7.608.780	6.933.845	7.874.000.855	7.880.934.700
VENETO	-8.431.924	8.351.051	-80.873	4.752.578.027	4.752.497.154
LIGURIA	-3.819.688	3.236.983	-582.705	1.924.733.112	1.924.150.407
EMILIA ROMAGNA	-9.627.844	9.684.368	56.524	4.511.233.930	4.511.290.454
TOSCANA	6.261.869	-5.536.125	725.744	4.067.391.604	4.068.117.348
UMBRIA	-311.283	90.637	-220.646	1.106.477.429	1.106.256.783
MARCHE	321.975	-260.354	61.621	1.755.652.071	1.755.713.692
LAZIO	27.133.904	-25.617.631	1.516.273	5.026.080.301	5.027.596.574
ABRUZZO	-3.028.292	4.528.292	1.500.000	1.614.558.133	1.616.058.133
MOLISE	836.728	-879.269	-42.541	514.848.125	514.805.584
CAMPANIA	31.991.808	-32.256.852	-265.044	7.369.974.476	7.369.709.432
PUGLIA	8.268.966	-9.486.357	-1.217.391	5.324.509.578	5.323.292.187
BASILICATA	-107.615	-137.314	-244.929	863.071.531	862.826.602
CALABRIA	453.879	-1.408.739	-954.860	2.871.045.961	2.870.091.101
				54.230.931.448	54.230.931.448

13A09814
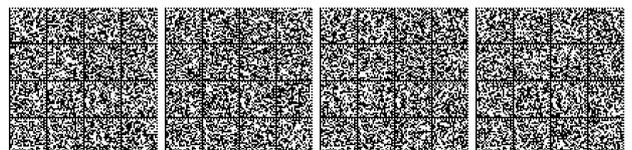
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - Medioevo, versione *proof*, millesimo 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7227 del 30 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della serie «Fauna nell'Arte» - Medioevo, millesimo 2012, versione proof;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 51878 del 22 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 2012, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 75.000,00, pari a 1.500 unità;

Vista la nota n. 0056246 del 23 ottobre 2013, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 51878 del 22 giugno 2012, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 1.500 a n. 1.285;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 50 della serie «Fauna nell'Arte» - Medioevo, millesimo 2012, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7227 del 30 gennaio 2012, stabilito in euro 75.000,00, pari a 1.500 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 51878 del 22 giugno 2012, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 64.250,00, pari a 1.285 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il dirigente generale: PROSPERI

13A10001

DECRETO 26 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Campobasso», versione *proof*, millesimo 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 55077 del 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti - Campobasso», millesimo 2012, versione proof;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 63013 del 30 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2012, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 35.000,00, pari a 7.000 unità;

Vista la nota n. 0056246 del 23 ottobre 2013, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 63013 del 30 luglio 2012, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 4.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti - Campobasso», millesimo 2012, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 55077 del 4 luglio 2012, stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 63013 del 30 luglio 2012, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 20.000,00, pari a 4.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il dirigente generale: PROSPERI

13A10002

DECRETO 26 novembre 2013.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «150° Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)», versione *proof*, millesimo 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 55067 del 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «150°Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)», millesimo 2012, versione proof;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 63024 del 30 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2012, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 35.000,00, pari a 7.000 unità;

Vista la nota n. 0056246 del 23 ottobre 2013, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 63024 del 30 luglio 2012, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 4.500;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «150°Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)», millesimo 2012, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 55067 del 4 luglio 2012, stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 63024 del 30 luglio 2012, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 22.500,00, pari a 4.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il dirigente generale: PROSPERI

13A10003

DECRETO 26 novembre 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2013 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento
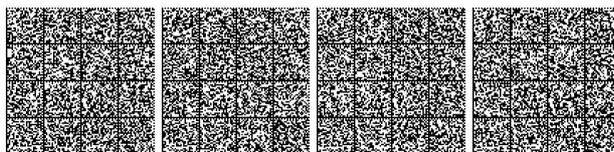
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 ottobre 2013, n. 117, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 novembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 132.483 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 28 agosto e 26 settembre e 25 ottobre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping ».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 novembre 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 novembre 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 dicembre 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 92 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2014 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A10004

DECRETO 29 novembre 2013.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1° dicembre 2013 e scadenza 1° giugno 2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 9334 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.950.711.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° dicembre 2013 e scadenza 1° giugno 2014;

Vista la lettera n. 1101966/13 del 27 novembre 2013 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale della cedola con decorrenza 1° dicembre 2013, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014 (codice titolo IT0004321813) è accertato nella misura dello 0,42%, relativamente alla tredicesima cedola, di scadenza 1° giugno 2014.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2013

Il direttore: CANNATA

13A10005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Marche, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma l , lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per

il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del d.l. n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 curo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 curo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato di applicato proporzionalmente all'importo — previsto per l'anno 2012 — di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del d.l. n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 di-

cembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Marche la somma di € 3.239.335,16;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Marche con nota prot. n. 4561 del 17 aprile 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012, approvato con decreto regionale n. 65 del 17 aprile 2013;

Viste le note prot. n. 5169 dell'8 maggio 2013 e prot. n. 6379 dell'11 giugno 2013, con le quali la regione Marche fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11683 del 7 maggio 2013;

Preso atto che il programma definitivo, approvato con decreto regionale n. 71 del 7 maggio 2013, prevede:

La realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/12 art. 3-*ter* comma 2 - Comune di Fossombrone», per un importo a carico dello Stato di € 3.239.335,16;

Acquisito, verbale prot. n. 123153560 del 12 giugno 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal d.l. n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Acquisito, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 16583 del 15 luglio 2013, sull'importo pari a € 3.239.335,16, da assegnare alla Regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla Regione Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del ministro della salute del 28 dicembre 2012, che prevede la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/12 art. 3-*ter* comma 2 - Comune di Fossombrone», per un importo a carico dello Stato di 3.239.335,16.

Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1. Decreto regionale n. 71 del 7 maggio 2013,
2. Nota prot. 6379 dell'11 giugno 2013.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnata alla Regione Marche la somma di € 3.239.335,16 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/2012 art. 3-*ter* comma 2 - Comune di Fossombrone».

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Marche trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura ai sensi della legge n. 9/2012 art. 3-*ter* comma 2 - Comune di Fossombrone».

2. La Regione Marche dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Marche dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

La Regione Marche dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

———

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale*, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.*

13A09837

DECRETO 22 novembre 2013.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Preziosa» in comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, n. 2761 con il quale è tata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua minerale "Preziosa" del Comune di Stresa in Provincia di Novara (ora Verbano Cusio Ossola) ;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3584 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Preziosa" di Stresa (Novara - ora Verbano Cusio Ossola) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 10 luglio 2013;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 12 novembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Preziosa" in Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 22 novembre 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A09817

DECRETO 22 novembre 2013.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Poggio d'Api» in comune di Accumoli (Rieti) al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 6 giugno 2012, integrata con nota del 12 marzo 2013, con la quale la Società Fonte Cannelli S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, via Erasmo Mari 63/a, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Poggio d'Api", che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Poggio d'Api" sita nel territorio del Comune di Accumoli (Rieti), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 6 settembre 2013;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 18 luglio 2012 e del 21 ottobre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Poggio d'Api", che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Poggio d'Api" sita nel territorio del Comune di Accumoli (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 22 novembre 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A09816
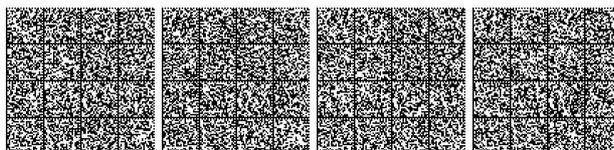
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2013.

Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per il conseguimento delle patenti di guida di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'allegato II, paragrafo B, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, il cui paragrafo 5.2, tra l'altro, prescrive che i veicoli di categoria BE, C, CE, C1E, DlE e DE, impiegati per effettuare la prova di verifica di capacità e comportamento per il conseguimento delle patenti di corrispondente categoria, devono avere una massa totale effettiva minima;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato paragrafo 5.2 come prorogato dall' art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 - le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono cogenti a far data dal 1° gennaio 2014;

Ritenuto opportuno dettare istruzioni affinché la massa totale effettiva dei predetti veicoli, come richiesta per l'espletamento delle prove d'esame, quando realizzata con zavorra rimovibile, sia attestata, una tantum e fino ad eventuali modifiche, da funzionari degli Uffici della motorizzazione, sì da agevolare la verifica di conformità del veicolo alle citate prescrizioni in sede di esame;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dei veicoli in sede d'esame con massa totale effettiva minima

1. Ai sensi dell'allegato II, paragrafo B, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, la massa totale effettiva, con la quale devono essere presentati in sede di esame, non deve essere inferiore a;

a) 800 kg, per i rimorchi del complesso di veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE;

b) 10.000 Kg, per il veicolo utile a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria C;

c) 15.000 kg, per l'autoarticolato o complesso di veicoli, utile a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria CE.

Art. 2.

Modalità di realizzazione della massa effettiva minima

1. La minima massa totale effettiva di cui all'art. 1, comma 1, può essere raggiunta tramite apposta zavorra ancorata sui veicoli di cui allo stesso comma in maniera inamovibile. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la zavorra, di cui al comma precedente, può consistere in uno o più elementi amovibili, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Zavorra amovibile

1. Possono costituire zavorra amovibile, ai sensi dell'art. 2, contenitori in plastica rigida, del tipo omologato GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC (Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac), riempiti d'acqua.

2. I contenitori recano indicazione dei vari livelli di capacità degli stessi, in relazione alla quantità acqua immessa, riscontrabile agevolmente dall'esterno.

3. I contenitori di cui ai commi 1 e 2 sono presentati pieni a raso: a tal fine non rileva la capacità di liquido contenuta nell'imbocco del contenitore stesso.

4. Possono altresì costituire zavorra amovibile, ai sensi dell'art. 2, elementi di carico in altro materiale rigido che soddisfi proprietà di resistenza al deterioramento da agenti atmosferici e caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.

Art. 4.

Attestazione di massa totale effettiva del veicolo con zavorra amovibile

1. Ai fini della verifica della massa totale effettiva, ciascun veicolo di cui all'art. 1, caricato ai sensi dell'art. 3, è presentato presso un ufficio della motorizzazione, corredato da una relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato.

2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene almeno:

a) elementi di identificazione del veicolo: marca e modello, numero di telaio e di targa;

b) descrizione degli elementi di carico: numero, dimensioni, materiale, geometria dei solidi e reso di ciascun elemento:

c) dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;

d) descrizione delle modalità di ancoraggio;

e) immagine fotografica del veicolo carico.

3. La descrizione di quanto sub lettere *b)*, *c)* e *d)* ha un grado di dettaglio e completezza necessario e sufficiente a ripetere, in occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformità a quello realizzato per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 1.

4. Il funzionario dell'ufficio della motorizzazione provvede a:

a) verificare che siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6, a mezzo di esibizione della relativa attestazione di pagamento;

b) effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico, ai fini dell'accertamento della massa totale effettiva;

c) attestare la stessa sulla relazione tecnica, con apposizione di timbro dell'Ufficio e firma.

5. La relazione tecnica di cui comma 2, come integrata ai sensi del comma 4, in sede di esame attesta che:

a) il veicolo, presentato in conformità a quanto ivi descritto, ha la massa totale effettiva nella stessa indicata;

b) il carico, assicurato con le modalità ivi descritte, è saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.

6. Ogni eventuale modifica a quanto indicato nella relazione tecnica comporta la ripetizione della procedura di cui ai commi da 1 a 4.

Art. 5.

Compiti dell'esaminatore in materia di verifica della massa totale effettiva

1. Prima dell'espletamento della verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE, la relazione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, come integrata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, è esibita all'esaminatore.

2. L'esaminatore verifica esclusivamente:

a) che il veicolo presentato corrisponda, per marca e modello, numero di telaio e di targa, a quello oggetto della relazione tecnica;

b) che sul veicolo sia presente un carico i cui elementi, per numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi siano corrispondenti a quanto indicato nella relazione tecnica;

c) che la dislocazione degli elementi di carico e le relative modalità di ancoraggio siano esattamente conformi a quelle descritte nella relazione tecnica.

3. Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni di cui al comma 2, l'esaminatore redige verbale dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova di cui al comma 1.

Art. 6.

Diritti

1. Ai fini dell'espletamento di ciascuna operazione di cui all'art. 4, è da corrispondersi l'importo di cui alla tabella 3, punto 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui presente decreto si applicano a far data dal giorno della sua pubblicazione, fatta eccezione per l'art. 5, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, giusta il disposto dell'art. 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

13A09815

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso del Delta del Po».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corri-

spondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1078 della Commissione del 10 novembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 294 dell'11 novembre 2009 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Vista l'istanza presentata in data 21 gennaio 2011 dal Consorzio di Tutela del Riso del Delta del Po IGP, con sede legale in Taglio di Po (Rovigo), Via J.F. Kennedy n. 135, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata all'art. 4, lettera *b)*, del medesimo decreto e s.m.i., rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ente Nazionale Risi, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Riso del Delta del Po IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio di Tutela del Riso del Delta del Po è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Riso del Delta del Po» registrata con Reg. (CE) n. 1078 della Commissione del 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 294 dell'11 novembre 2009.

Art. 2.

Lo statuto del Consorzio di Tutela del Riso del delta del Po IGP, con sede in Taglio di Po (Rovigo), Via J.F. Kennedy n. 135, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconosci-

mento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Riso del Delta del Po».
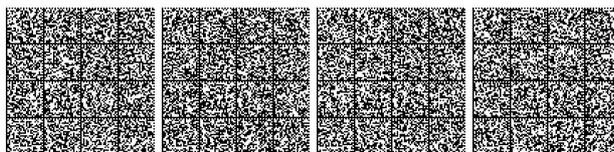
Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Riso del Delta del Po» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Riso del Delta del Po» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A09836

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Arancia Rossa di Sicilia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1117/2013 della Commissione del 6 novembre 2013, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Arancia Rossa di Sicilia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Arancia Rossa di Sicilia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1117/2013 della Commissione del 6 novembre 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione Geografica Protetta «Arancia Rossa di Sicilia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di pro-

duzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA IGP « ARANCIA ROSSA DI SICILIA»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata ai frutti pigmentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata alle seguenti varietà:

Tarocco, con le seguenti cultivar: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Nucellare 61- 1E- 4, Tarocco Catania, Tarocco Scirè.

Moro, con le seguenti cultivar: Moro Comune, Moro di Lentini, Moro Nucellare 58-8D-1;

Sanguinello, con le seguenti cultivar: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà;

coltivate, in purezza varietale, nel territorio idoneo della Regione Sicilia definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» comprende il territorio idoneo della Sicilia Orientale per la coltivazione dell'Arancia pigmentata ed è così individuato:

Provincia di Catania - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Santa Maria di Licodia e Scordia.

Provincia di Siracusa - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini con la Frazione di Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino.

Provincia di Enna - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni di Centuripe, Regalbuto, Catenanuova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densità di piante per ettaro è normalmente compresa tra 230 e 420 piante per ettaro.

Per gli impianti esistenti e destinati ad esaurimento è ammessa una densità fino ad un massimo di 625 piante per ettaro.

Per i sesti dinamici la densità è compresa tra 600 e 840 piante per ettaro.

Per i nuovi impianti sono ammessi altri sesti su proposta dell'assessorato per l'agricoltura della Regione Sicilia, previo parere dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, affinché non siano modificate le caratteristiche dei frutti.

I portainnesti idonei sono i seguenti: arancio amaro, citrange troyer, citrange carrizo, poncirus trifoliata, esenti da virosi e dotati di alta stabilità genetica.

L'impalcatura delle branche deve essere effettuata ad almeno 25-30 cm dalla linea di innesto.

Le operazioni colturali e le modalità di raccolta, devono essere quelli generalmente utilizzate, il distacco dei frutti viene effettato con l'ausilio di forbicine di raccolta che operano il taglio del peduncolo.

La produzione unitaria massima consentita di «Arancia Rossa di Sicilia» è fissata in quintali 250 per ettaro per la varietà «Tarocco»; in quintali 300 per ettaro per la varietà «Moro»; in quintali 320-per ettaro per la varietà «Sanguinello». Per le selezioni clonali Tarocco Nucellare, Moro Nucellare e Sanguinello Nucellare, la produzione unitaria massima consentita è di quintali 360 per ettaro.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita, purché la produzione globale dell'agrumeto non superi di oltre il 30 per cento detti limiti.

È fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità è accertata dalla Regione Sicilia.

Gli aranceti idonei alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» sono inseriti in apposito Albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale Albo deve essere depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini dell'attivazione del suddetto Albo emanerà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita normativa, ove saranno stabilite le modalità per le iscrizioni agli albi, per le denuncie di produzione, la modulistica da adottarsi per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta. Saranno altresì stabiliti criteri e norme per la delega dei controlli all'associazione dei produttori, la relativa attività, nonché caratteristiche del logo figurativo della indicazione geografica protetta.

Art. 6.

«L'Arancia Rossa di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Arancia Rossa di Sicilia

Tarocco:

diam. minimo: mm.73/84;

calibro minimo: 5;

forma: obovata o globosa con base più o meno prominente («Muso» lungo o corto);

colore della buccia: Arancio neutro con parti colorate di un rosso granato più o meno intenso con superficie molto liscia;

polpa: di colore ambrato con screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,00.

«Arancia Rossa di Sicilia» - Moro:

diam. minimo: mm.70/80;

calibro minimo: 6;

forma: globosa o ovoide;

colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosso vinose più intense su un lato del frutto;

polpa: interamente colorata in rosso scuro vinoso, abbastanza acidula;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,00.

«Arancia Rossa di Sicilia» - Sanguinello:

diam. minimo: mm.70/80;

calibro minimo: 6;

forma: globosa nella cultivar «Sanguinello Moscato» e «Sanguinello Moscato Cuscunà»;

colore della buccia: di colore rosso granato più o meno intenso con superficie leggermente rugosa;

polpa: di colore ambrato con screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9,00.

«Arancia Rossa di Sicilia» destinata all'ottenimento di spremute e succhi.

È consentito, esclusivamente per l'ottenimento di spremute e succhi, l'utilizzo di arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo). Ogni altro requisito associato alle singole varietà ad eccezione del diametro minimo e del calibro minimo, rimane invariato.

Su proposta dei produttori interessati, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle linee del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e del codice di buona pratica agricola di cui alla direttiva (CEE n. 91/676 Allegato *IV)* può stabilire limiti di residui di fitofarmaci, operazioni agronomiche e colturali atte al mantenimento del livello qualitativo stabilito nel presente disciplinare.

Art. 7.

L'Arancia Rossa di Sicilia può essere immessa al consumo solo con il logo della Indicazione Geografica Protetta figurante su almeno l'80 % dei frutti e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.

Per le arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo), destinate all'ottenimento di spremute e succhi, non è prevista la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «indicazione geografica protetta». È vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine, Extra, Superiore, Selezionato, Scelto, e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o Ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.

Art. 8.

Legame geografico: La coltivazione degli agrumi in Sicilia è antichissima e ne abbiamo notizia fin dal dominio arabo. In particolare, la zona collinare e la pianura circostante il rilievo vulcanico dell'Etna si è andata caratterizzando e specializzando in una coltivazione del tutto particolare.

Infatti, per effetto delle notevoli escursioni termiche presenti nella zona, si determina negli esperidi un accumulo zuccherino e di pigmenti antociani di notevole rilevanza che conferiscono alle arance un aspetto colorito visibilmente assai piacevole ed al frutto un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensità cromatica dell'epicarpo. Esistono varietà che nel corso dei secoli hanno acquisito una forte interazione con l'ambiente di coltivazione; esse sono: Sanguinello, Tarocco e Moro.

L'«Arancia Rossa di Sicilia» rappresenta quindi un evidentissimo esempio di stretto legame dei fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. Infatti, le stesse varietà di arancia coltivate in altri climi non presentano il particolare colore e le specifiche caratteristiche organolettiche che le ha rese famose nel mondo.

13A09840

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 novembre 2013.

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di cui al decreto 29 luglio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto 29 luglio 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande

di agevolazioni siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico;

Visto, altresì, che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al decreto 29 luglio 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 di cui alle premesse (nel seguito decreto), le imprese sono tenute a presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti alla dimensione dell'impresa proponente, alla tipologia e all'ambito tecnologico del programma di investimento nonché al personale dipendente e qualificato dell'impresa proponente;

b) relazione tecnica del programma di investimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;

c) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;

d) la dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera *c)*, del decreto, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati, relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'art. 9 del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 8, del decreto stesso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata digitalmente dal presidente del Collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l'invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione "Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)" del sito del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) www.mise.gov.it.

3. La procedura informatica di presentazione della domanda prevede, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nell'apposita sezione del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) registrazione dell'impresa proponente;

b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando l'apposita procedura guidata;

c) acquisizione del codice identificativo della domanda che attesta il completamento delle attività di compilazione della stessa;

d) invio della domanda, utilizzando il codice identificativo di cui alla lettera *c)*.

4. Nella fase di registrazione di cui al comma 3, lettera *a)*, l'impresa proponente è tenuta a inserire il proprio codice fiscale in un'apposita area dedicata. La procedura informatica verifica la correttezza di tale codice e invia un messaggio, contenente la password di primo accesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa proponente risultante dal registro delle imprese.

5. Le attività di cui al comma 3, lettere da *a)* a *c)* inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione possono essere svolte dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine il Ministero rende disponibile la procedura informatica per lo svolgimento di dette attività a partire dal 13 febbraio 2014.

6. La domanda predisposta dall'impresa ai sensi del comma 5 può essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, lettera *d)*, solo a partire dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 2.

7. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e comunicata nel sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande presentate nell'ultimo giorno in cui risultano risorse finanziarie disponibili sono ammesse all'istruttoria secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

Art. 2.

Istruttoria delle domande di agevolazioni

1. L'attività istruttoria di cui all'art. 8 del decreto è svolta direttamente dal Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;

b) valutazione della solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente di cui all'art. 9 del decreto;

c) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 8, del decreto.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 1, comma 1, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'impresa proponente nella domanda di agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni e i requisiti oggettivi dei programmi di investimento previsti dal decreto.

3. Nel caso in cui l'impresa presenti più programmi di investimento relativi alla medesima unità produttiva, ai fini della verifica del rispetto dei limiti delle spese ammissibili di cui all'art. 5, comma 6, lettera *c)*, del decreto viene considerato l'importo complessivo delle spese ammissibili relative a tutti i programmi di investimento presentati con riferimento alla predetta unità produttiva. A tal fine per unità produttiva si intende la sede o l'unità locale dell'impresa proponente come risultante dal registro delle imprese.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero valuta la solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente sulla base della capacità dell'impresa di rimborsare la parte di sovvenzione da restituire. Tale capacità è accertata, ai sensi dell'art. 9 del decreto, verificando, sulla base dei dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione, la seguente relazione:

Cflow ³ 0,8 ´ (CFa /N)

dove:

a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:

1) il valore relativo al Risultato di esercizio è quello della voce "Risultato prima delle imposte";

2) il valore degli Ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali);

b) "CFa": indica l'importo della parte di sovvenzione da restituire determinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto, sulla base delle spese individuate dall'impresa nella domanda di agevolazione;

c) "N": indica il numero degli anni di ammortamento della parte di sovvenzione da restituire, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazione. A tal fine si ricorda che la sovvenzione da restituire è rimborsata in un periodo della durata massima di 7 anni.

5. Nel caso in cui l'impresa presenti due o più domande di agevolazione, la verifica di cui al comma 4 viene effettuata complessivamente con riferimento a tutti i programmi di investimento presentati.

6. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *c)*, il Ministero valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche dell'impresa proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni.

Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto dato dalla somma dei mezzi
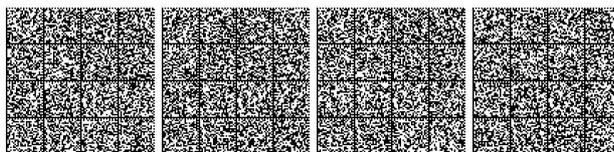
propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:

il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";

il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Totale Debiti";

il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

2. Indipendenza finanziaria.

Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto dato dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:

il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";

il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Totale Passivo".

3) Incidenza delle spese in ricerca e sviluppo.

Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. I predetti valori sono determinati come segue:

il valore delle spese di ricerca e sviluppo, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, è quello della voce B I 2 dell'Attivo "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" al netto dei costi per pubblicità, come risultante dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio;

il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, è quello della voce A 1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

4) Incidenza del personale qualificato.

Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra il numero del personale qualificato e il numero totale del personale dipendente dell'impresa proponente. A tal fine si considera:

personale qualificato: il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

personale dipendente dell'impresa proponente: il personale in pianta organica dell'impresa proponente iscritto nel libro unico del lavoro.

b) Fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

1) Fattibilità tecnica del programma.

Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti puntualmente definiti e il totale delle spese ammissibili. A tal fine per investimenti puntualmente definiti si intendono i beni per i quali siano stati forniti unitamente alla domanda di agevolazione adeguati preventivi di spesa.

2) Sostenibilità del programma, determinata sulla base:

Incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare.

Tale indicatore è determinato come rapporto dato tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi. I predetti valori sono determinati come segue:

il valore del margine operativo lordo è determinato come media dei margini operativi lordi (MOL) relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il MOL di ciascun esercizio è determinato, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:

Voce B 6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

Voce B 7 "Costo della produzione per servizi";

Voce B 8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";

Voce B 9 “Costo della produzione per il personale”;

Voce B 11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;

Voce B 14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”.

Il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello svolgimento da parte del Ministero dell’analisi di congruità dei costi e di pertinenza e innovatività dei beni presentati dall’impresa proponente.

Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato.

Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, come segue:

il valore degli oneri finanziari è quello della voce C 17 “Interessi e altri oneri finanziari”;

il valore del fatturato è quello del totale della voce A “ Valore della produzione”.

c) Qualità della proposta.

Tale criterio è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti. Il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello svolgimento da parte del Ministero dell’analisi di congruità dei costi e di pertinenza e innovatività dei beni presentati dall’impresa proponente.

7. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 3 e 5, i dati contabili sono desunti dalla dichiarazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera *e)*, allegata alla domanda di agevolazione e devono essere riscontrabili dai bilanci ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda. Il Ministero nell’ambito delle attività di verifica e controllo effettua a campione la verifica dei predetti dati, acquisendo d’ufficio i bilanci delle imprese proponenti o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, richiedendo alle imprese stesse le relative dichiarazioni dei redditi.

8. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 6, il Ministero attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell’allegato n. 5, arrotondato alla seconda cifra decimale.

9. L’attività istruttoria delle domande di agevolazione è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma 8;

b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 60 punti.

Art. 3.

Adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento di concessione

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a presentare, ai sensi dell’art. 8, comma 11, del decreto, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, attraverso un’apposita procedura informatica accessibile dalla sezione “Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)” del sito del Ministero www.mise.gov.it:

a) gli ordini di acquisto relativi ai beni previsti dal programma di investimenti, corredati della relativa conferma d’ordine, sottoscritta dal fornitore, contenente l’indicazione dell’importo del costo del bene e l’attestazione che la fornitura avverrà nei termini previsti per la realizzazione del programma di investimenti indicati nel provvedimento di concessione;

b) le coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti.

2. Il Ministero verifica che gli ordini di acquisto di cui al comma 1, lettera *a)*, siano relativi ai beni oggetto del programma di investimenti agevolato. Nel caso in cui gli ordini siano relativi a beni diversi, fermo restando che l’importo complessivo dell’agevolazione non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione, i beni sono considerati ammissibili, previa verifica del Ministero, solo qualora rientrino nelle categorie di investimenti innovativi di cui all’art. 5, comma 2, del decreto.

3. Il conto corrente di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere dedicato esclusivamente alla realizzazione del pro-

gramma di investimenti e deve prevedere un utilizzo conforme alle seguenti modalità:

a) tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi ai beni per i quali sono stati inseriti gli ordini di acquisto di cui al comma 1, lettera *a)*, come ritenuti ammissibili dal Ministero, devono essere effettuati attraverso tale conto corrente ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari con causale: "Bene acquistato ai sensi del Decreto MiSE 29/07/2013";

b) attraverso tale conto corrente non possono essere effettuati pagamenti relativi a titoli di spesa diversi rispetto a quelli indicati alla lettera *a)*, né possono essere disposte ulteriori movimentazioni in uscita fino al completamento delle procedure di erogazione relative al programma di investimenti agevolato;

c) su tale conto corrente possono essere versate esclusivamente le risorse finanziarie nella disponibilità dell'impresa beneficiaria necessarie al pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera *a)*, comprensive di IVA, nonché le quote di agevolazione, anche a titolo di anticipazione, da parte del Ministero.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande di erogazione

1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimenti per un importo almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria presenta, secondo le modalità indicate al comma 2, la relativa richiesta unitamente alla seguente documentazione:

a) documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto;

b) estratto del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti di cui all'art. 3, comma 3, relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese di cui alla lettera *a)*;

c) quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti;

d) quadro riassuntivo dei costi sostenuti;

e) nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Le richieste di erogazione, complete di tutti gli allegati, devono essere presentate, esclusivamente in formato digitale, secondo le indicazioni che saranno riportate nella sezione "Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)" del sito del Ministero, successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 11, del decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2015 e, comunque, non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta.

3. Successivamente alla stipula della convenzione di cui all'art. 10, comma 5, del decreto, le imprese potranno presentare richieste di erogazione delle agevolazioni anche a fronte di titoli di spesa non ancora pagati. Con successivo decreto direttoriale si provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta stipula della convenzione e a individuare le modalità di pagamento dei titoli di spesa e l'elenco della documentazione da presentare in luogo di quella indicata al comma 1.

4. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e della fideiussione di cui al comma 1, lettera *e)*, sono resi disponibili nella sezione del sito di cui al comma 2.

Art. 5.

Oneri informativi

1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 6 è riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti dal decreto e dal presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2013

Il direttore generale: SAPPINO
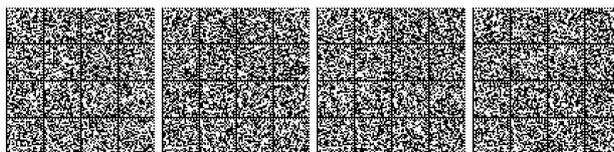
ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 1)

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

BANDO INVESTIMENTI INNOVATIVI EX DM 29 LUGLIO 2013

DOMANDA PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 LUGLIO 2013

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

C.F.: ....

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ....

Denominazione impresa: ....

Natura giuridica: ....

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: ....

Nome: ....

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: ..../..../.... Provincia: ....

Comune (o Stato estero) di nascita: ....

C.F. firmatario: .... in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale)

....

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ....

Nome: ....

Tel.: .... Cellulare: .... Email: ....

4. SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA

Sede legale

Comune di: .... prov.: , CAP:

via e n. civ.: .... Tel.: ....

Sede operativa dell'investimento proposto

Comune di: .... prov.: , CAP:

via e n. civ.: .... Tel.: ....

Codice attività dell'investimento proposto: ....

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente,

DICHIARA CHE L'IMPRESA

a) è regolarmente costituita da almeno due anni ed iscritta nel Registro delle imprese;
b) è costituita sotto forma di società (solo in caso di imprese di servizi);
c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
d) è in regime di contabilità ordinaria;
e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
g) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
h) ha restituito le agevolazioni godute in caso di un ordine di recupero disposto dal Ministero dello sviluppo economico;
i) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008;
j) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei beni oggetto del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, inclusi quelli a titolo di *de minimis*;
k) non ha ancora avviato il programma di investimento proposto alla data di presentazione della presente domanda.

DICHIARA INOLTRE CHE

- l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:
  - ☐ piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa: micro impresa ☐
  - ☐ media impresa;
  - ☐ grande impresa;
- il programma di investimento proposto è diretto a[1]:
  - ☐ realizzazione di una nuova unità produttiva;
  - ☐ ampliamento di un'unità produttiva esistente;
  - ☐ diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente;
  - ☐ cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente;
- l'impatto prevalente del programma di investimento sul livello di efficienza/flessibilità dell'attività d'impresa attiene[1] a:
  - ☐ riduzione dei costi;
  - ☐ aumento del livello qualitativo dei prodotti/processi;
  - ☐ aumento della capacità produttiva;
  - ☐ introduzione di nuovi prodotti/servizi;

[1] Selezionare un'unica opzione

- ☐ riduzione dell'impatto ambientale;
- ☐ miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

- il programma di investimento proposto è relativo al seguente ambito tecnologico[2]:
  - ☐ efficienza energetica e ambiente;
  - ☐ mobilità sostenibile;
  - ☐ ICT;
  - ☐ salute dell'uomo e nuove tecnologie della vita;
  - ☐ sistemi avanzati di manifattura;
  - ☐ nuove tecnologie per il "made in Italy" e nuovi materiali;
  - ☐ nanotecnologie;
  - ☐ tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;
  - ☐ altro;

- alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
  - il personale dipendente[3] dell'impresa proponente risulta pari a n. ...... unità lavorative;
  - il personale qualificato[4] dipendente dell'impresa proponente risulta pari a n. ...... unità lavorative.

Il sottoscritto dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di aver assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, , n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ....

CHIEDE

ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 le agevolazioni sotto forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per la realizzazione di un programma di investimenti innovativi dal costo complessivo di € .... al netto di I.V.A. La sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita, nella misura da determinare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto stesso, in un numero di anni pari a ....

(Firmato digitalmente)

[2] Selezionare solo un'opzione. Tale dichiarazione non incide sulla valutazione del programma e deve essere resa esclusivamente ai fini della corretta allocazione del programma, nel caso di un eventuale cofinanziamento, nell'ambito del "PON Ricerca e competitività" 2007 – 2013 o di altri programmi comunitari.

[3] Per personale dipendente si intende il personale in pianta organica dell'impresa proponente iscritto nel libro unico del lavoro.

[4] Per personale qualificato si intende il personale in pianta organica dell'impresa proponente iscritto nel libro unico del lavoro in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009 – laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

ALLEGATI

- ❑ relazione tecnica del programma di investimento;
- ❑ piano di investimento;
- ❑ dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011;
- ❑ dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 8, comma 8, del decreto 29 luglio 2013;
- ❑ eventuali preventivi di spesa relativi ai beni oggetto del programma di investimento;
- ❑ copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore dell'impresa.

ALLEGATO N. 2
(articolo 1, comma 1)

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

BANDO INVESTIMENTI INNOVATIVI EX DM 29 LUGLIO 2013

DOMANDA PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Relazione tecnica del programma di investimento

A. Impresa proponente

1. *Denominazione e forma giuridica* ____________________
2. *Codice Fiscale* ____________________
3. *Sede legale* ____________________
4. *Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007* ____________________

____

____

____

____

5. *Codice ATECO 2007 delle attività d'impresa interessate dal programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni* ____________________

B. Caratteristiche del programma di investimento proposto

1. Ubicazione dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimento

   Comune di: .... *prov.:* .... *CAP:* ....

   via e n. civ.: ....

2. Descrizione dei beni oggetto del programma di investimento e delle loro caratteristiche tecnico-produttive

____

____

____

____

____

____

____

3. Obiettivi operativi e tecnologici del programma di investimento e ricadute in termini di innovazione/sviluppo di linee di prodotto/servizio e/o di processi aziendali, con particolare riferimento ai risultati attesi in termini di incremento del livello di efficienza/flessibilità dell'attività d'impresa

____

____

____

____

____

____

____

4. (*Sezione da compilare soltanto da parte delle "grandi imprese"*) Fornire, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate - rispettivamente - dalla presenza ovvero dall'assenza dell'aiuto, elementi utili a dimostrare che il programma di investimento soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'art. 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, compilando le tabelle di seguito riportate.

<table>
<tr><td>a) Aumento significativo delle dimensioni del programma di investimento a carico dell'impresa</td><td>Compilare la tabella di seguito riportata e fornire, nello spazio "Annotazioni", delle argomentazioni a sostegno dei valori di costo indicati.

<table>
<tr><th rowspan="2">Costi previsti per il programma in assenza dell'agevolazione</th><th rowspan="2">Costi previsti per il programma in presenza dell'agevolazione</th><th colspan="2">Differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td></td></tr>
</table>

Annotazioni:
____
____
______________________</td></tr>
</table>

e / o

<table>
<tr><td>b) Aumento della portata del programma di investimento</td><td>Fornire un'analisi quali-quantitativa volta ad evidenziare, rispetto alla situazione che si sarebbe prodotta in assenza del finanziamento, l'impatto dell'aiuto sui processi di crescita dell'impresa (ad es. in termini di acquisizione di beni di investimento a maggior contenuto di innovazione tecnologica rispetto a quelli che sarebbero stati acquisiti senza poter far ricorso alle agevolazioni, di ampliamento geografico del mercato di riferimento, di diversificazione dei prodotti/servizi offerti, di ottimizzazione dei processi produttivi e gestionali, etc.).
____
____
______________________</td></tr>
</table>

e / o

<table>
<tr><td>c) Riduzione significativa dei tempi per il completamento del programma di investimento</td><td>Compilare la tabella di seguito riportata e fornire, nello spazio "Annotazioni", delle argomentazioni a sostegno della tempistica di realizzazione indicata.

<table>
<tr><th rowspan="2">Tempi previsti in assenza della agevolazione</th><th rowspan="2">Tempi previsti in presenza della agevolazione</th><th colspan="2">Differenza</th></tr>
<tr><th>Valori assoluti</th><th>%</th></tr>
<tr><td>mesi</td><td>mesi</td><td>mesi</td><td></td></tr>
</table>

Annotazioni:
____
____
______________________</td></tr>
</table>

e / o

d) Diversa localizzazione del programma di investimento	*Fornire elementi utili ad argomentare la differente scelta localizzativa, in aree diverse dai territori d'intervento del decreto, che sarebbe stata assunta dall'impresa in assenza dell'aiuto.*

ALLEGATO N. 3
(articolo 1, comma 1)

PIANO DI INVESTIMENTO

NR	Bene di investimento [1]	Ubicazione [2]	Fornitore [3]	Preventivo [4]	Importo € [5]	Ambito di innovazione [6]	Descrizione [7]
1							
2							
2							
3							
3							
4							
4							
5							
5							
6							
...							
...							
...							
...							
...							

Note

[1] Indicare i dati identificativi del bene di investimento (codice prodotto, modello, tipologia, ecc.)

[2] Indicare l'ubicazione del bene (presso l'impresa proponente o presso terzi)

[3] Indicare la denominazione e il codice fiscale del fornitore del bene

[4] Indicare, qualora sia stato allegato alla domanda di agevolazione, il numero identificativo del preventivo

[5] Indicare l'importo del costo del bene in euro e al netto di IVA

[6] Indicare la lettera corrispondente all'ambito di innovazione di cui all'articolo 5, comma 2, del DM 29 luglio 2013 in cui rientra il bene

[7] Indicare le principali caratteristiche tecniche del bene, le motivazioni per la sua riconducibilità all'ambito di innovazione prescelto e nel caso in cui il bene sia parte di un sistema complesso l'identificazione del sistema stesso (max 300 caratteri)

ALLEGATO N. 4
(articolo 1, comma 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO

relativa ai dati di bilancio per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 7, comma 8 del decreto 29 luglio 2013

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: ....forma giuridica:..............
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: ...., CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ...., e-mail: ....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'articolo 76 del D.P.R. citato,

DICHIARA CHE

ai fini del calcolo della capacità di rimborso e dei punteggi di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, i valori indicati nella tabella di seguito riportata sono quelli desumibili dagli ultimi 2 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle dichiarazioni dei redditi.

Dati relativi al Conto economico	**Esercizio ....**	**Esercizio ....**
Risultato prima delle imposte		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (sezione B, punto 10, lettera A)		
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (sezione B, punto 10, lettera B)		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A 1)		
Valore della produzione (Totale della voce A)		
Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B 6)		
Costo della produzione per servizi (voce B 7)		
Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B 8)		
Costo della produzione per il personale (voce B 9)		
Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B 11)		
Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B 14)		
Interessi e altri oneri finanziari (voce C 17)		

[1] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

Dati relativi allo Stato patrimoniale	**Esercizio ....**	**Esercizio ....**
Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto		
Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo - Debiti		
Totale della voce B dell'Attivo - Immobilizzazioni		
Totale del Passivo		
Valore delle spese di ricerca e sviluppo		

Luogo e data: ....

Il Legale rappresentante
(*Firmato digitalmente*)

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di [2]..

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'articolo 76 del D.P.R. citato,

attesta che i dati esposti nella tabella sopra riportata sono quelli desumibili dagli ultimi 2 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle dichiarazioni dei redditi o da altra documentazione contabile.

(*Firmato digitalmente*)

[2] Indicare l'ipotesi che ricorre: Presidente del Collegio sindacale, revisore legale, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale.
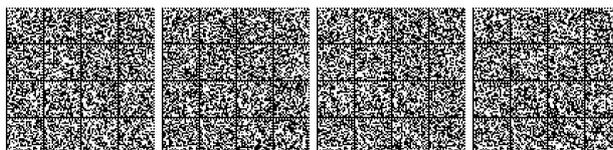
ALLEGATO N. 5
(articolo 2, comma 7)

Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013

	Ambito di valutazione	Criterio	Indicatore	Condizione	Punteggio	Punteggio Max del criterio	Soglia minima ambito di valutazione	Punteggio Max dell'ambito di valutazione
1	Caratteristiche dell'impresa proponente	Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni	0% < A < 100%	A*10	10	20	30
				A ≥ 100%	10			
		Indipendenza finanziaria	B = Rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo	B < 0%	0	12		
				0% ≤ B < 10%	B*120			
				B ≥ 10%	12			
		Incidenza delle spese in R&S	C = Rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni	0% ≤ C < 10%	C*40	4		
				C ≥ 10%	4			
		Incidenza del personale qualificato	D = Rapporto tra il numero del personale qualificato e il numero totale dei dipendenti	D < 20%	D*20	4		
				D ≥ 20%	4			
2	Fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma	Puntuale definizione dei beni di investimento proposti	E = Rapporto tra il totale delle spese ammesse relative a beni per i quali sono stati presentati i preventivi e il totale delle spese ammesse	E < 67%	0	6	14	20
				E ≥ 67%	E*6			
		Incidenza del MOL sugli investimenti	F = Rapporto dato dal Margine Operativo Lordo e gli investimenti ammessi	F < 0%	0	4		
				0% ≤ F < 25%	F*16			
				F ≥ 25%	4			
		Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato	G = Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato	G ≥ 15%	0	10		
				G <15%	10-G*67			
3	Qualità della proposta	Incidenza degli investimenti ammessi sul totale degli investimenti proposti	H = Rapporto tra gli investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti	H < 67%	0	30	20	30
				H ≥ 67%	H*30			

Soglia minima complessiva	60

ALLEGATO N. 6
(articolo 5)

Elenco degli oneri informativi previsti
dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 e
dal decreto direttoriale 20 novembre 2013

ONERI INTRODOTTI [*]

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 8 e DD 20/11/2013, art. 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☒	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale 20/11/2013, che include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: - relazione tecnica del programma di investimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al decreto direttoriale 20/11/2013; - piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 al decreto direttoriale 20/11/2013; - dichiarazione resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente; - dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati, relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al decreto direttoriale 20/11/2013. La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate attraverso un'apposita procedura informatica nel sito istituzionale www.mise.gov.it (sezione "Investimenti innovativi nelle regioni Convergenza (Macchinari)").

2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione	
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 8, comma 11

[*] Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono "oneri eliminati".

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

3) Trasmissione ordini di acquisto e relative conferme d'ordine			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 8, comma 11 e DD 20/11/2013, art. 3, comma 1, lettera *a)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a presentare, utilizzando l'apposita procedura informatica nel sito istituzionale www.mise.gov.it, la documentazione indicata entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

4) Comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 8, comma 11, e art. 11, comma 1, lettera *a)*, e DD 20/11/2013, art. 3, comma 1, lettera *b)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a comunicare, utilizzando l'apposita procedura informatica nel sito istituzionale www.mise.gov.it, le coordinate bancarie entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

5) Domanda di erogazione	
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 10, commi 1-4 e DD 20/11/2013, art. 4
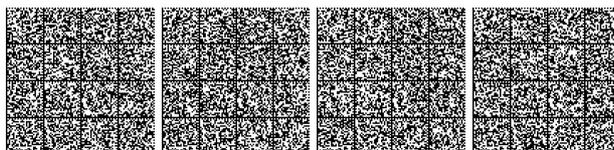
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☒	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
La domanda di erogazione è presentata dall'impresa, esclusivamente in formato digitale, secondo gli schemi e le modalità indicate nel sito istituzionale www.mise.gov.it. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: - fatture d'acquisto; - estratto del conto corrente dedicato relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della domanda di erogazione; - quietanze di pagamento dei fornitori; - quadro riassuntivo dei costi sostenuti; - solo in caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota dell'agevolazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le domande di erogazione sono presentate successivamente agli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 11, del decreto 29 luglio 2013, entro e non oltre il 30 giugno 2015, a distanza di almeno 60 giorni l'una dall'altra.

6) Apposizione di specifica targhetta sui beni relativi alla richiesta di agevolazioni			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 10, comma 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa
Su ciascun bene l'impresa è tenuta ad apporre una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore.

7) Dichiarazione sulla corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 10, comma 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni, corredata di un elenco riportante per ciascun bene:

- numero identificativo apposto tramite la targhetta di cui al punto 6);
- dati identificativi della fattura (numero, data, fornitore);
- descrizione del bene;
- estremi identificativi del documento attestante la data di eventuale dismissione.

8) Apposizione di dicitura sui titoli di spesa			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 10, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta ad apporre, mediante timbro, su ciascun titolo di spesa la seguente dicitura: *"Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, ecc.) quota del programma n. ... Bando investimenti innovativi ex DM 23 luglio 2009".*

9) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera *b)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☒	☐

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma di investimenti.

10) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o sovrastatali	
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera *c)*

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa
In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

11) Fornitura di informazioni e dati			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera *d)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

12) Tenuta di un sistema di contabilità separata			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera *e)*		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa garantisce che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali.

13) Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità	
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 11, comma 2
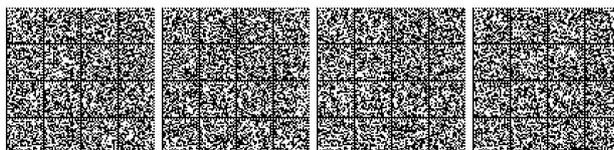
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☒

Che cosa cambia per l'impresa
Nel caso di cofinanziamento del programma d'investimento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, l'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

14) Comunicazione delle variazioni			
Riferimento normativo interno	DM 29/07/2013, art. 13, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☒	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico le eventuali variazioni indicate all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 29/07/2013, allegando alla comunicazione una argomentata relazione illustrativa.

13A09803

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2013), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2013, n. 135 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della partecipazione di personale militare

all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare *nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni,* alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volon-

tario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
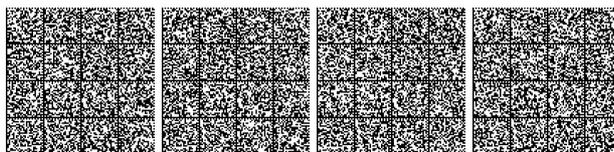
24. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 192.000.

25. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 674.000*, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.*

*25-*bis*. Per le finalità di cui al comma 25 è altresì autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma è soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2013, è il seguente:

«Art. 1 *(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)*. — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Re-

pubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'art. 1, comma 17, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
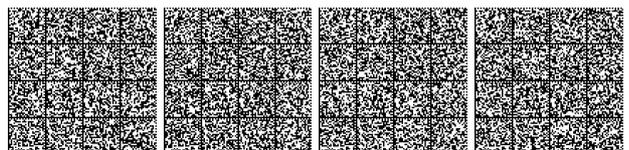
17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.

18. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.

30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.

32. Il Governo italiano è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.».

— Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007, è il seguente:

«2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.».

— Il testo dell'art. 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, è il seguente:

«Art. 2195 *(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).* — 1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, è il seguente:

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 1 - *bis*

Obblighi informativi verso le Camere

1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla

data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2011, è il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4-bis. *Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2009, è il seguente:

«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a)-f) *omissis*;

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 2, comma 11, non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più
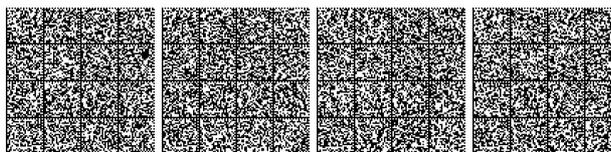
favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'art. 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 107 del 2011 [Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria], convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2011, è il seguente:

«2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'art. 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.».

— Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 [Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)], pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2007, è il seguente:

«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'art. 12-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.».

— Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1990, è il seguente:

«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.».

— Il testo dell'art. 1791, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, è il seguente:

«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1ª classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
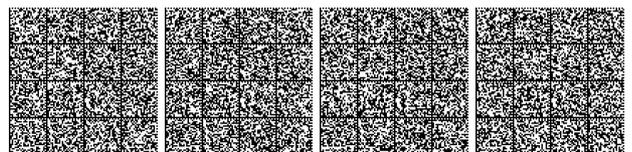
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Art. 3.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. All'articolo 4, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero», sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».

3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente:

«Art. 5 *(Disposizioni in materia penale)*. — 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

6-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera *e)*, della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art. 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».

— Il testo dell'art. 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, è il seguente:

«1-*sexies*. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'art. 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-*septies*. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-*sexies* si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.».

— Il testo dell'art. 4, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 152 del 2009 , come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1-*bis*. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero *o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata* e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.».

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'art. 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali *ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali*, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.».

Art. 4.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guar-

dia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, è il seguente:

«1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 5.

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). *Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile.* Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, *da trasmettere alle Camere,* può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. *Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i princìpi del diritto internazionale in materia.*

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.

4. È autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonché in altre aree e territori.

5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).

6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo. *L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle*

forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 29 dicembre 2012. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità.

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 49 del 1997, è il seguente:

«Art. 13 *(Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo).* — 1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all'art. 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all'art. 16, comma 1, lettera *c)* ed *e)*, che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.».

— La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001.

— Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012, è il seguente:

«6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma "Cooperazione allo sviluppo", nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1988, è il seguente:

«2. Alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.».

— Il testo degli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010, è il seguente:

«14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.»;

«28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-*bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti

di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».

— Il testo dell'art. 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2011, è il seguente:

«1-*quater*. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2012, è il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.».

— Il testo dell'art. 1, commi 141 e 143, della citata legge n. 228 del 2012 , è il seguente:

«141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.»;

«143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».

— Il testo dell'art. 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2013, è il seguente:

«1. All'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato art. 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Art. 6.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto *da trasmettere alle Camere*, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'in-

vio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al medesimo funzionario sono corrisposti un'indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue attività il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 395.250.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

11-bis. *L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, è il seguente:

«Art. 171 *(Indennità di servizio all'estero)*. — 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari
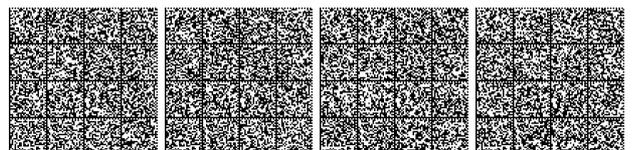
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera *a)*. Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera *b)*.

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'art. 189.».

— La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992.

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 , è il seguente:

«1. Il limite previsto dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato art. 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.».

— Il testo dell'art. 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, è il seguente:

«Art. 186 *(Viaggi di servizio).* — Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennità personale. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso cinquanta giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.

Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, spetta:

1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale;

2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennità base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale indennità si applica:

a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la missione;

b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

d) qualora vi siano più coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in località dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172.

Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate dell'indennità supplementare prevista dall'ultimo comma dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.

I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.

Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente.».

Art. 7.

Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di
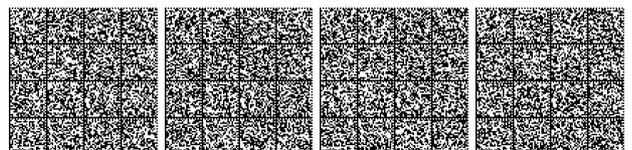
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.

3. *All'articolo 7-bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.».

3-bis. *Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2013, è il seguente:

«Art. 7 *(Regime degli interventi).* — 1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

3. *Omissis*.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'art. 3, commi 1 e 5, e l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, e all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6-*bis*, e all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

7-9. *Omissis*.

10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'art. 5, loro accreditati, non si applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2012, è il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche amministrazioni.».

— Il testo dell'art. 1, comma 143, della citata legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012, è il seguente:

«143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2013, è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione).* — 1. All'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato art. 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio

di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4-*bis*. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'art. 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

5-*bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

5-*ter*. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-*bis* comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

5-*quater*. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-*bis*.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

8. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

8-*bis*. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'art. 10-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.».

— Il testo dell'art. 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«*7-bis (Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA))*. — 1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30.

1-*bis*. *Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.*

2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'art. 3.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, *ad esclusione del comma 25*-bis, dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili *di parte corrente* delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera *d)*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente:

«1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Il testo dell'art. 1, comma 139, della citata legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012, è il seguente:

«139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

— Il testo dell'art. 8, comma 11, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è il seguente:

«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.».

— Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, è il seguente:

«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

13A10043

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita in località Monte Romano, nel comune di Brisighella.

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna avvisa che in data 7 novembre 2013 è stato adottato il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita in località di Monte Romano, nel comune di Brisighella (Ravenna).

Il decreto del direttore regionale con i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

A. Descrizione dei confini;

B. Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell'ambito di tutela;

C. Cartografie di individuazione e di analisi (n. 5 tavole);

D. Documentazione fotografica;

E. Disciplina di Tutela e prescrizioni d'uso,

sono consultabili nel sito www.emiliaromagna.beniculturali.it.

13A09835

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Loxicom»

Nell'estratto del provvedimento n. 530 del 16 luglio 2013, relativo all'attribuzione del numero identificativo nazionale a regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «LOXICOM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2013, alla voce:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
0.5 mg/ml sospensione orale cani fiala 200 ml	104059290	EU/2/08/090/029

è da intendersi:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
1.5 mg/ml sospensione orale cani flacone 200 ml	104059290	EU/2/08/090/032

13A09843

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunitaria «Versifel CVR».

Provvedimento n. 833 dell'11 novembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunitaria «VERSIFEL CVR» liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile, vaccino per gatti, nella confezione:

25 flaconi da una dose di vaccino liofilizzato + 25 flaconi di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 104232018.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domiciliare in Roma - Via Andrea Doria n. 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto: Variazione tipo II, C.I.4: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

È autorizzata, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente l'uso simultaneo (stessa siringa) del vaccino suddetto con un altro vaccino, il Versifel FeLV (virus della Leucemia Felina, sub unità antigenica gp70, sottotipi A, B, *C)*. La suddetta variazione comporta la modifica dei seguenti paragrafi del sommario delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni degli stampati:

4.2 - Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

È aggiunta la frase:

«La durata dell'immunità contro Panleucopenia Felina, Rinotracheite virale e affezioni respiratorie sostenute da Calicivirus quando il vaccino è somministrato in combinazione con Versifel FeLV non è stata investigata».

4.6 - Reazioni avverse (frequenza e gravità)

È aggiunta la frase:

«Nel caso di somministrazione concomitante o simultanea con il vaccino Versifel FeLV sono comuni aumenti transitori della temperatura (fino a 40,5°C) in seguito alla prima vaccinazione e che durano fino a 5 giorni.

Sono molto comuni anche piccoli rigonfiamenti al sito di inoculo (con un diametro massimo di 20 *mm)*. Questi rigonfiamenti possono essere associati a brevi periodi di disagio, ma generalmente si risolvono entro un breve periodo (massimo due settimane).»

«4.8 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Il paragrafo è riformulato come di seguito:

«Sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia che dimostrano che questo vaccino può essere sia miscelato con Versifel FeLV e somministrato in un singolo sito o somministrato lo stesso giorno con Versifel FeLV, ma in siti differenti.

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari tranne i prodotti summenzionati. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso. In seguito all'uso di glucocorticoidi o sieri immuni la vaccinazione deve essere posticipata di almeno un mese».

4.9 Posologia e via di somministrazione

È aggiunta la frase:

«In caso di vaccinazione simultanea con Versifel FeLV, il contenuto di un singolo flacone di Versifel FeLV deve essere ricostituito con il contenuto di un singolo flacone di Versifel CVR al posto del diluente. Una volta miscelati, il contenuto del flacone deve apparire come una sospensione biancastra, leggermente opaca. I vaccini così miscelati devono essere iniettati immediatamente per via sottocutanea».

6.2 Incompatibilità

Il paragrafo è riformulato come di seguito:

«Sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia che dimostrano che questo vaccino può essere miscelato con o somministrato in concomitanza con Versifel FeLV. Non miscelare con altri medicinali veterinari».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09844

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Softiflox 20mg» compresse masticabili aromatizzate per cani.

Provvedimento n. 837 del 13 novembre 2013

Medicinale veterinario, SOFTIFLOX 20 mg compresse masticabili aromatizzate per cani.

Confezioni: Tutte le confezioni con dosaggio 20 mg - A.I.C. n. 1043473.

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Ltd in Station Works - Newey - Co. Down - BT35 6JP - Northern Ireland.

Oggetto: Variazione tipo B.II - eliminazione del riferimento alla mezza compressa da 20 mg su SPC.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, e per la sola concentrazione da 20 mg l'eliminazione del riferimento della mezza compressa, la modifica impatta sul Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e relativi punti degli stampati illustrativi interessati come di seguito indicato:

SPC - punto 3 - «Forma Farmaceutica»:

da: Compresse masticabili. Compresse divisibili tonde, convesse, di colore marrone chiaro. Le compresse sono divisibili a metà,

a: Compresse masticabili. Compresse tonde, convesse, di colore marrone chiaro con linea di frattura.

SPC - punto 4.9 - «Posologia e via di somministrazione»:

«...

Tabella posologica

Peso corporeo (kg)	N. di compresse
10	1
20	2

...».

Inoltre, la frase relativa alla validità della mezza compressa: «Le compresse divise, non utilizzate, possono essere conservate per 24 ore», viene eliminata.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A09845

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Oxy75 Pesci» 750 mg/g, per salmonidi, spigole, orate, rombi, anguille e carpe.

Decreto n. 137 del 12 novembre 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi «OXY75 PESCI» 750 mg/g, per salmonidi, spigole, orate, rombi, anguille e carpe.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede in Via del Commercio nn. 28/30, Carpi (MO) codice fiscale n. 02770840367.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Qalian ZI d'Etriché - BP 20341 - 49503 SEGRE Cedex - France.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 104591019;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 104591021.

Composizione:

Un grammo di prodotto contiene:

Principio attivo:

Ossitetraciclina (come cloridrato) 750.00 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

salmonidi, spigole, orate, rombi, anguille e carpe.

Indicazioni terapeutiche:

in salmonidi, spigole, orate, rombi, anguille e carpe: trattamento delle infezioni causate da Lactococcus garvieae (lactococcose), Vibrio anguillarum (vibriosis) e Aeromonas hydrophila (aeromonose) sensibili all'ossitetraciclina.

Tempi di attesa:

pesci: carni: 300 gradi/giorno.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi;

del mangime medicato pellettato conservato in confezioni con strato interno in PE: 6 mesi.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09846

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketodolor» 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini.

Decreto n. 138 del 12 novembre 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0464/001/DC

Medicinale veterinario «KETODOLOR» 100 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. con sede in Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater - The Netherlands.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab Pharma B.V. con sede in Forellenweg 16 - 4941 SJ Raamsdonksveer - The Netherlands.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104516012;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104516024.

Composizione:

ogni ml contiene:

Principio attivo:

Ketoprofene 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli, bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

Cavalli

riduzione dell'infiammazione e del dolore associati a disturbi muscolo scheletrici;

riduzione del dolore viscerale associato a colica.

Bovini

riduzione del dolore (per esempio da trauma da compressione) associato a paresi post parto;

riduzione della piressia e del malessere associati a patologia respiratoria batterica se utilizzato in combinazione con adeguata terapia antimicrobica;

miglioramento del tasso di recupero da mastite clinica acuta, inclusa la mastite acuta da endotossine, causata da micro-organismi gram-negativi, in associazione con terapia antimicrobica;

riduzione del dolore associato ad edema mammario post-parto.

Suini

riduzione della piressia e della frequenza respiratoria associate a patologia respiratoria batterica o virale se utilizzato in combinazione con adeguata terapia antimicrobica;

trattamento di sostegno della sindrome mastite-metrite-agalassia nelle scrofe in associazione con adeguata terapia antimicrobica.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini

carne e visceri:

in seguito a somministrazione endovenosa: 1 giorno;

in seguito a somministrazione intramuscolare: 4 giorni.

Latte: zero ore.

Suini

carne e visceri: 4 giorni.

Cavalli

carne e visceri: 1 giorno.

Latte: uso non consentito in giumente che producono latte destinato al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A09847

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noroseal 2,6 g» sospensione intramammaria per Bovini.

Decreto n. 139 del 13 novembre 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0474/001/DC

Medicinale per uso veterinario NOROSEAL 2,6 g sospensione intramammaria per Bovini.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road, Newry County. Down, BT35 6JPU - Irlanda del Nord;

Norbrook Laboratories Limited Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6 JP - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola di cartone da 24 siringhe intramammarie - A.I.C. n. 104548019;

Scatola di cartone da 60 siringhe intramammarie - A.I.C. n. 104548021;

Contenitore cilindrico da 120 siringhe intramammarie - A.I.C. n. 104548033.

Composizione:

Ogni siringa intramammaria da 4 g contiene:

Principio attivo:

Sottonitrato di bismuto, pesante. 2,6 g;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Bovini (bovine da latte).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione delle infezioni intramammarie ascendenti durante il periodo di asciutta.

Nelle bovine che si ritiene possano essere esenti da mastite subclinica, il prodotto può essere utilizzato da solo nelle bovine in asciutta per il controllo della mastite.

La selezione delle bovine da sottoporre al trattamento, dovrebbe essere basata sulla valutazione del veterinario. I criteri di selezione possono essere stabiliti sulla base dell'anamensi delle mastiti e sui conteggi individuali di cellule somatiche o riferiti a test riconosciuti per la diagnosi di mastiti subcliniche o ad esami batteriologici.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: zero giorni;

Latte: zero giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A09848

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Loxicom».

Provvedimento n. 843 del 19 novembre 2013

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories LTD - UK

Specialità medicinale: LOXICOM.

Confezioni autorizzate	NIN	NR Procedura
LOXICOM 50 mg/g pasta orale cavalli siringa LDPE 8,2 g	104059302	EU/2/08/090/029
LOXICOM 50 mg/g pasta orale cavalli 7 siringhe LDPE 8,2 g	104059314	EU/2/08/090/030
LOXICOM 50 mg/g pasta orale cavalli 14 siringhe LDPE 8,2 g	104059326	EU/2/08/090/031

Regime di dispensazione:

«Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

13A09849

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, per il settore pubblico e per il settore privato, a valere dai mesi di luglio ed ottobre 2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2013, è stato determinato, a livello nazionale, distintamente per gli operai e per gli impiegati, il costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, per il settore pubblico e per il settore privato, a valere dai mesi di luglio ed ottobre 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A09830

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di giugno 2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22.11.2013, è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di giugno 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A09831

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-288) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
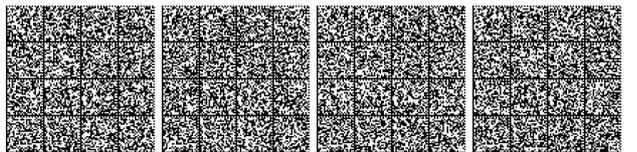
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.